

Cause

IGEA c. Italia – Prima sezione - 11 aprile 2024 (ricorso n. 26259/12)

Farina e altri c. Italia – 16 maggio 2024 (ricorso n. 41642/13 e altri)

Rapucci c. Italia – Prima sezione – 26 settembre 2024 (ricorso n. 24615/16)

Equo processo – Ragionevole durata – Procedimento *ex lege* Pinto della durata di più di tre anni – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Equo processo – Ragionevole durata – Processo amministrativo della durata di più di tredici anni – Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

Equo processo – Ragionevole durata – Procedimento *ex lege* Pinto subordinato al passaggio in giudicato della sentenza tardiva - Violazione degli artt. 13 e 6 CEDU – Sussiste.

Diritto a un ricorso effettivo - Equo processo – Ragionevole durata – Processo amministrativo della durata di più di tredici anni – Proponibilità del ricorso *ex lege* Pinto condizionata all'istanza di prelievo - Violazione dell'art. 13 CEDU – Sussiste.

Viola il diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo civile per l'indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) che duri esso stesso più di cinque anni.

Viola il diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, il processo amministrativo che duri circa 13 anni.

Viola il diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), per mancanza del passaggio in giudicato delle decisioni che hanno definito i processi, della cui irragionevole durata i ricorrenti si dolgono.

Viola il diritto a un ricorso effettivo, il processo amministrativo che duri circa 13 anni, in relazione al quale il ricorso ai sensi della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) sia dichiarato improcedibile per mancanza dell'istanza di prelievo presentata nel processo *de quo*.

Fatto e diritto. I casi in rassegna ineriscono a molteplici procedimenti e concernono diversi aspetti del diritto a un processo equo, dal punto di vista della ragionevole durata, di cui all'art. 6 CEDU.

Nel primo caso, una società cooperativa di Palermo aveva ottenuto una pronunzia giurisdizionale favorevole in primo grado ma era risultata soccombente in appello. Il giudizio di cassazione si era concluso con una pronunzia d'inammissibilità. Il tutto era durato però 19 anni. Sicché la società ricorrente si era rivolta alla corte d'appello per ottenere l'indennizzo *ex lege* Pinto, ma anche questo giudizio non si era concluso se non dopo cinque anni, durata – quest'ultima – giudicata eccessiva dalla Corte EDU.

Nel secondo caso, veniva in questione una nutrita serie di iniziative giudiziarie volte a ottenere l'indennizzo *ex lege* Pinto per l'eccessiva durata di pregressi procedimenti. I ricorsi però erano stati dichiarati inammissibili (sulla base della legge n. 134 del 2012), perché i processi *a quibus* non si erano conclusi con sentenze definitive. Peraltro, con la sentenza n. 88 del 2018 la disposizione rilevante era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Pertanto e conformemente al precedente *Verrascina* del 2022¹, l'Italia viene condannata per violazione degli artt. 13 e 6 CEDU e a versare indennizzi *ex art.* 41 CEDU, variamente quantificati.

¹ V. *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 120.

Nell'ultimo caso, il ricorrente aveva fatto ricorso al TAR Basilicata e il relativo giudizio era durato circa 13 anni. In esito a esso, egli aveva fatto ricorso alla corte d'appello di Potenza per ottenere l'indennizzo *ex lege* Pinto ma ne aveva riportato una decisione d'improcedibilità, per non aver nel giudizio *a quo* presentato istanza di prelievo.

Conformemente alla sentenza Olivieri *c.* Italia del 2016², la Corte EDU dichiara violati sia l'art. 6 sia l'art. 13 CEDU.

² V. il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 121.